



COMUNE DI OLBIA
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Gara telematica a Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024 per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura volto alla redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) nell'ambito dell'intervento di *"Ristrutturazione SS n. 125 nel golfo di Olbia – Realizzazione di un tunnel sottomarino in sostituzione dell'attuale viadotto"*, da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto stabilito dall'art. 108, comma 2, lett. b) del citato Decreto legislativo.

CUI: S91008330903202400026 - CUP: F94E24000050002 - C.I.G.: B8D2512597

1. Premesse

Il presente disciplinare di gara definisce, unitamente al Capitolato Tecnico Prestazionale allegato, l'incarico professionale oggetto della procedura di affidamento del servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria e, segnatamente, la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) di cui all'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. 209/2024 (di seguito: CODICE), nell'ambito dell'intervento di *"Progettazione e ristrutturazione SS n. 125 nel golfo di Olbia"*.

Con Determinazione num. gen. 2513 del 29/10/2025, è stata indetta Procedura Aperta sopra la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 per l'affidamento del servizio professionale volto alla redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (di seguito: DOCFAP) nell'ambito dell'intervento di *"Ristrutturazione SS n. 125 nel golfo di Olbia – Realizzazione di un tunnel sottomarino in sostituzione dell'attuale viadotto"*, da aggiudicarsi con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto stabilito dall'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice.

Trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, non si applica quanto previsto dall'art. 57, comma 1 del Codice in tema di clausole sociali.

La presente procedura, in ottemperanza agli obblighi di cui agli artt. 21 e 25 del Codice, è interamente svolta tramite la piattaforma telematica della Centrale di Committenza regionale *"Sardegna Cat"* accessibile all'indirizzo: www.sardegnaecat.it, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RDO Aperta. ***Le indicazioni dettagliate sull'utilizzo e il funzionamento della piattaforma sono contenute nei manuali d'uso a disposizione degli utenti direttamente all'interno del sito della stessa.***

La durata del procedimento prevista è pari a 9 (nove) mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, come stabilito all'art. 1, lett. a) dell'Allegato I.3 al Codice, salvo il verificarsi delle ipotesi previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 1.

SCHEMA RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA	
Denominazione e Indirizzo Stazione Appaltante	Comune di Olbia – Via Dante, 1 – Olbia (SS)
Oggetto della procedura	Affidamento di servizi di ingegneria e architettura volti alla redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali nell'ambito dell'intervento di "Ristrutturazione SS n. 125 nel golfo di Olbia"
Tipologia della procedura	Gara Europea Telematica a Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto stabilito dall'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice
Codice CPV	71322000-1
NUTS	ITG29
Valore totale della procedura	€ 393.001,34
Termine di presentazione offerta	Ore 10:00 del 01/12/2025
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Antonio Giovanni Zanda Tel. 0789 52028 e-mail: antoniogiovanni.zanda@comune.olbia.ot.it

2. Documentazione di gara, pubblicità legale, chiarimenti, comunicazioni e dotazione tecnico-informativa per la partecipazione alla gara

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Quadro esigenziale;
- b) Capitolato Tecnico Prestazionale;
- c) Studio batimetrico;
- d) Studio storico-archeologico dell'area oggetto di intervento;
- e) Bando di gara;
- f) il presente Disciplinare di gara, contenente la regolamentazione di dettaglio della procedura di gara, al quale sono allegati:

➤ **ALLEGATO 1** - Domanda di partecipazione di cui:

- Allegato 1/a – Singolo professionista, Società di professionisti, Società di Ingegneria o Consorzi stabili di professionisti;
- Allegato 1/b Raggruppamenti Temporanei e Geie;
- Allegato 1/c.1 e 1/c.2 - Imprese aderenti a contratto di rete;

- **ALLEGATO D.G.U.E.** “Documento di Gara Unico Europeo”;
 - **ALLEGATO 2** – Dichiarazioni integrative a D.G.U.E.;
 - **ALLEGATO 3** – Dichiarazione ausiliaria (da presentare solo in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento);
 - **ALLEGATO 3/a** – Contatto di Avvalimento (da presentare solo in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento);
 - **ALLEGATO 4** - Patto di Integrità approvato con Delibera di G.C. n. 404 del 15/09/2025;
 - **ALLEGATO SUB** – Dichiarazione volontà di ricorso al subappalto;
 - **ALLEGATO T** - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria e capacità tecnico-professionale, **di cui:**
 - **T/1:** “Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione - Operatore economico singolo”;
 - **T/2:** “Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione – Operatori Economici in forma associata”.
 - **ALLEGATO 5** - Dichiarazione offerta economica;
- g)** Schema parcella costituita da:
- calcolo onorari (D.M.17/06/2016);
 - calcolo onorari a vacazione (art. 6 del DM 17/6/2016);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla piattaforma *Sardegna CAT*, all’interno della gara specifica all’indirizzo <http://www.sardegnaecat.it> .

2.2 Pubblicità legale

La pubblicità legale della presente procedura è garantita dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC.

2.3 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma *Sardegna CAT* (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara all’indirizzo, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma *Sardegna CAT*, all’interno della specifica RDO all’indirizzo www.sardegnaecat.it

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e comunque non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità differenti da quelle sopraelencate.

2.4 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la funzionalità della piattaforma *Sardegna CAT*

(Messaggistica). A tal fine l'operatore economico dichiara di accettare che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la suddetta modalità.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nello specifico saranno rese note attraverso la suddetta modalità, le comunicazioni relative a:

a) all'aggiudicazione; **b)** all'esclusione; **c)** alla decisione di non aggiudicare l'appalto; **d)** alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; **e)** le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; **f)** al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

N.B: La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso ogni qualvolta la S.A. modifica e/o integra la procedura attraverso il sistema.

2.5 Dotazione tecnico-informativa per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnico ed informatica:

- firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s), del D.lgs. 82/2005;
- dotazione e software minima, come specificata nel Manuale del Portale *Sardegna Cat* per la presentazione dell'Offerta”;

Per poter partecipare alla gara, l'operatore economico deve essere registrato al portale *Sardegna Cat* e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

I servizi oggetto di appalto riguardano la redazione del DOCFAP, prodromico alla redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione, di cui all'art. 3 dell'Allegato al Codice I.7. **CPV: 71322000-1 (servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile)** nell'ambito dell'intervento di *“Progettazione e ristrutturazione SS n. 125 nel golfo di Olbia – Realizzazione di un tunnel sottomarino in sostituzione dell'attuale viadotto”*.

Il DOCFAP dovrà essere redatto ai sensi dell'Allegato al Codice I.7 e comunque secondo quanto dettagliato e richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale quivi allegato.

In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice, il DOCFAP sarà definito con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento da realizzare.

Il presente incarico prevede lo studio di diverse alternative progettuali, da comparare con l'opzione zero, cioè con la non realizzazione delle opere e quindi il mantenimento del viadotto esistente. Il soggetto affidatario dovrà a tal fine eseguire apposite prove non distruttive, al fine di rilevare, al livello di definizione del DOCFAP, lo stato di conservazione della struttura onde valutare i costi per l'eventuale adeguamento statico. Gli oneri per le prove non distruttive sono compresi e compensati all'interno del prezzo posto a base di gara.

Le indagini preliminari saranno finalizzate ad analizzare tutte le opzioni possibili (inclusa l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento), allo scopo di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative.

Dette indagini riguarderanno orientativamente:

- geologia;
- geotecnica.

Tenuto conto della rilevanza e dell'opera e delle incidenze sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, l'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto e qualora ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione di eventuali ulteriori servizi ai sensi dell'art. 120 del Codice.

N.B.: *Il presente affidamento non comprende lo studio archeologico preliminare che è oggetto di un incarico separato. Le risultanze dello studio preliminare saranno messe a disposizione dei concorrenti.*

Così come disposto dalle “Linee guida operative per la valutazione delle opere pubbliche – settore stradale” del MIMS (ora MIT) approvate con proprio Decreto del 12/09/2022, il DOCFAP oggetto di affidamento dovrà essere sviluppato altresì:

- fornendo una chiara descrizione della situazione attuale e futura nell'Area di studio, della domanda attuale e dei rispettivi livelli di servizio della rete stradale, nonché sui vincoli esistenti e sulle possibili opportunità di miglioramento. Con il termine “Area di studio” si definisce la porzione di territorio all'interno della quale si trova il sistema di trasporto sul quale si intende intervenire e nella quale si ritiene si esauriscano la maggior parte degli effetti dell'intervento progettato; la documentazione tecnica dovrà indicare chiaramente quali problemi di natura trasportistica si intende risolvere in relazione all'intervento proposto e alla rete infrastrutturale entro cui esso si inserisce;
- analizzando i livelli di congestione ed eventuali problemi di sicurezza che interessano la rete attuale individuando dettagliatamente come la domanda e i flussi evolveranno nel breve, medio e lungo termine, concentrandosi sulla crescita di traffico prevista, sia in termini di domanda tendenziale che di domanda in diversione da altri modi di trasporto o itinerari, ed eventuali problemi derivanti da questa evoluzione;
- indicando i problemi di natura trasportistica che si intendono risolvere in relazione all'intervento proposto ad esempio, la necessità di apportare miglioramenti alla sede stradale per ridurre i tempi di viaggio o l'inquinamento o, ancora, migliorare la sicurezza stradale;
- indicando quali alternative progettuali sono state studiate per soddisfare le esigenze individuate tenendo conto degli eventuali vincoli che limitano le potenziali opzioni disponibili quali, per esempio, la densità abitativa, la morfologia dello sviluppo urbano dell'Area di studio, così come le possibili difficoltà di natura topografica o geotecniche o difficili contesti caratterizzati da vincoli paesaggistici e ambientali. Le informazioni fornite dovranno includere le caratteristiche fisiche più significative che rappresentano vincoli particolari per la definizione delle alternative di Progetto;
- tenendo conto dell'aspetto tecnico, economico, finanziario, ambientale e fattibilità operativa e amministrativa dell'opera; inoltre, in ultima analisi dovrà essere evidenziata una dettagliata giustificazione per un'eventuale opzione zero.

Il professionista incaricato dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Progetto. Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire saranno comunicate al Professionista incaricato via PEC.

Il professionista si impegna inoltre a:

- relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- a partecipare a riunioni indette dall'Amministrazione, per l'illustrazione del lavoro svolto anche con gli altri enti.

Resta inteso che il professionista incaricato dovrà espletare tutte le prestazioni necessarie ad individuare compiutamente ed in maniera chiara la prestazione professionale richiesta.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO SERVIZIO (oneri ed Iva esclusi)
Redazione del DOCFAP	71300000-1	P	€ 376.160,34
Redazione del Piano delle indagini	79311100-8	S	€ 16.841,00
Importo totale a base di gara			€ 393.001,34
di cui da assoggettare a ribasso			€ 137.550,47

Il servizio da affidare è di natura intellettuale pertanto non necessita di redazione del DUVRI.

La **prestazione principale** è costituita dal servizio di redazione del DOCFAP;

Le **prestazioni secondarie** sono individuate nel servizio di redazione del Piano delle indagini.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € **393.001,34** al netto di IVA e oneri accessori. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali sono pari a zero.

L'attività di progettazione è finanziata per € 3.300.000,00 dalla Regione Autonoma della Sardegna con fondi di cui alla Legge Regionale 23 febbraio 2023, n. 1 e per € 1.000.000,00 con risorse comunali.

L'importo posto a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato al Codice I.13.

Per effetto delle disposizioni contenute all'art. 41, comma 15-*bis* del Codice, la quota dell'importo a base di gara da assoggettare a ribasso è di € 137.550,47 (35%), mentre la quota del restante 65% è da ritenersi fissa e non ribassabile.

Si specifica che sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese di viaggio e soggiorno e gli oneri per la predisposizione del materiale documentale, sia cartaceo che digitale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice il contratto collettivo applicato è: CCNL Studi professionali - cod. H442.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto non si ritiene di suddividere il presente appalto in lotti funzionali, qualitativi o quantitativi trattandosi di prestazioni che non possono essere frammentate da un punto di vista organizzativo e tecnico, per la necessità di garantire un documento progettuale unitario e coordinato dallo stesso operatore economico.

Tabella n. 2/a – Categorie, ID e Tariffe del servizio relativo al DOCFAP

Categoria e ID delle opere	L. 143/1949 (corrispondenza)	Grado di complessità	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Onorari	Spese	Sommano onorari e spese
S.05 – Strutture. Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali	<i>IX/b, IX/c</i>	1,05	€ 45.000.000	QaI.01, QaI.02	€ 246.754,95	€ 24.675,50	€ 271.430,45
V. 02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	<i>VI/a</i>	0,45	€ 10.000.000	QaI.01, QaI.02	€ 24.758,42	€ 2.475,84	€ 27.234,27
IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	<i>III/c</i>	1,30	€ 5.000.000	QaI.01, QaI.02	€ 44.675,97	€ 4.467,60	€ 49.143,57
IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	<i>III/a</i>	0,75	€ 5.000.000	QaI.01, QaI.02	€ 25.774,60	€ 2.577,46	€ 28.352,06
TOTALE DOCFAP					€ 341.963,95	€ 34.196,39	€ 376.160,34

Tabella n. 2/b – Onorari e spese relativi al servizio per la predisposizione del Piano delle Indagini

Fase	Ore previste			Onorari	Spese	Sommano onorari e spese
	Coordinatore	Aiuto iscritto	Aiuto non iscritto			
<i>Valori unitari</i>	<i>€ 75,00</i>	<i>€ 50,00</i>	<i>€ 37,00</i>			
1. Raccolta documentazione	25,00	50,00	50,00	€ 6.225,00	€ 622,50	€ 6.847,50
2. Redazione del piano delle indagini	25,00	50,00	30,00	€ 5.485,00	€ 548,50	€ 6.033,50
3. Predisposizione dei capitolati tecnici e del piano di sicurezza	10,00	20,00	50,00	€ 3.600,00	€ 360,00	€ 3.960,00
TOTALE PIANO DELLE INDAGINI				€ 15.310,00	€ 1.531,00	€ 16.841,00
TOTALE GENERALE				€ 357.273,95	€ 35.727,39	€ 393.001,34

4. Gruppo di lavoro

Il personale tecnico necessario per lo svolgimento dei servizi di cui all'oggetto dovrà comprendere le seguenti professionalità:

- Coordinatore Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche (che sarà il firmatario del DOCFAP e responsabile nei confronti dell'Amministrazione anche ai sensi dell'art. 41 comma 8-bis del Codice);
- Esperto in materia di progettazione strutturale e geotecnica di opere in sotterraneo e/o subacquee;
- Esperto in materia di progettazione stradale e portualità;
- Esperto in materia di progettazione territoriale e valutazioni ambientali;
- Esperto in geologia;
- Esperto in archeologia e archeologia subacquea.

Si precisa che, ai sensi degli artt. 34 e seguenti dell'allegato II.12 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati nella domanda di partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il soggetto aggiudicatario, in caso di errori e/o omissioni che compromettano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, sarà tenuto all'esecuzione di prestazioni reintegrative come previsto dall'art. 41 comma 8-bis del Codice e meglio specificato nel Capitolato prestazionale.

N.B. I ruoli di "esperto" possono ricadere sulla stessa persona, qualora la stessa possieda i requisiti necessari per ognuno dei ruoli rappresentati, come dettagliati al successivo art. 10.2.

5. Tempi di esecuzione dell'incarico, ritardi e penali, pagamenti

5.1 Tempi di esecuzione

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 120 giorni, (naturali e non consecutivi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto ovvero, dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio; difatti, nelle more della stipula del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice.

Poiché il servizio è suddiviso per fasi, si riportano di seguito i tempi massimi stabiliti per l'esecuzione:

Fase	Descrizione	Tempo
1	Analisi della documentazione disponibile e redazione del Piano delle indagini	30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto o dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.
2	Redazione del DOCFAP sulla base delle risultanze delle indagini preliminari	90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data in cui sarà messa a disposizione del soggetto affidatario la documentazione relativa alle indagini effettuate.

5.2 Ritardi e penali

L'affidatario del servizio è tenuto ad eseguire tutte le attività oggetto del presente incarico entro i termini stabiliti nella sovrastante tabella al fine, di non incorrere nell'applicazione della penale quantificata, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,2% dell'importo contrattuale. La penale erogata sarà trattenuta sul saldo del compenso. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per

onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta, fatta salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati dal professionista.

5.3 Pagamenti

L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato applicando il ribasso offerto in sede di gara all'importo posto a base di affidamento, a tale importo sarà aggiunta l'I.V.A. e gli eventuali oneri previdenziali e assistenziali nelle misure stabilite dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a corpo sulla base della seguente tabella:

Fase	Descrizione	Compenso e modalità di erogazione
1	Analisi della documentazione disponibile e redazione del Piano delle indagini	25% del compenso a seguito di certificazione del Direttore dell'Esecuzione attestante l'ultimazione della fase 1.
2	Redazione del DOCFAP sulla base delle risultanze delle indagini preliminari	- 50% del compenso a seguito della consegna del DOCFAP; - 25% a saldo a seguito dell'approvazione.

Per effetto dell'art. 33, comma 1-bis del D.L. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025, n. 105 (*Decreto Infrastrutture 2025*), in deroga all'art. 125 del Codice, l'affidatario, qualora ne faccia esplicita richiesta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo avvio della prestazione, avrà diritto all'anticipazione dell'importo contrattuale nella misura del 10%. La corresponsione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria nelle modalità prescritte all'art. 125 del Codice.

Si precisa che, il corrispettivo di cui alla presente procedura, risultante dall'applicazione all'importo a base di gara dello sconto offerto, è da intendersi fisso, invariabile ed onnicomprensivo né l'operatore economico potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione della prestazione.

6. Revisione dei prezzi

In considerazione della natura intellettuale del servizio e della durata del medesimo nel caso specifico non è prevista la revisione dei prezzi.

7. Modifica del contratto in fase di esecuzione

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del Codice, qualora ricorrano i presupposti ivi disciplinati:

8. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e) raggruppamenti temporanei;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) e c) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 66, comma 1, lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (*cd. Rete – soggetto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (*cd. Rete – contratto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono altresì esclusi gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che non accettino le clausole contenute nel Patto di Integrità e il mancato rispetto dello stesso;
- che non accettino gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e non si impegnino, in caso di affidamento del servizio, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- che si trovino nelle condizioni di sussistenza delle cause di divieto, cadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

10. Modalità di verifica dei requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avviene attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0 (Fascicolo virtuale operatore economico) di cui alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, esclusivamente nei confronti del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 24 del Codice.

Il concorrente, a seguito della registrazione al servizio FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale Operatore Economico), autorizza la S.A. all'accesso ai documenti associati e alla consultazione delle informazioni relative.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del Codice, in sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici tramite l'Allegato 2 "*Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.*", autorizzano la stazione appaltante al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

I requisiti di ordine speciale, di seguito dettagliati, non reperibili attraverso il FVOE, verranno richiesti dalla S.A. tramite consultazione di altri Enti/Amministrazioni/Autorità depositarie dei documenti necessari. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

10.1 Requisiti di idoneità professionale

Requisiti del concorrente

a) Requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.2 Requisiti del gruppo di lavoro

In considerazione delle caratteristiche dell'opera cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento nonché della natura e complessità di tali servizi, che richiedono professionalità qualificate e specifiche, si ritiene che debba essere costituito un Gruppo di Lavoro composto da almeno le seguenti figure professionali:

- 1. Coordinatore Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche**, nella persona di un tecnico con laurea vecchio ordinamento o magistrale in ingegneria e/o architettura iscritto all'ordine professionale da almeno 10 (dieci) anni; il Coordinatore dovrà dimostrare adeguata esperienza nel campo della progettazione multidisciplinare di infrastrutture ovvero di tracciati stradali, raccordi, ponti, gallerie, opere idrauliche e ogni altro elemento funzionale all'esercizio di una strada o autostrada, di entità complessiva almeno pari o superiore all'importo stimato del presente intervento (€ 65.000.000,00); l'entità è determinata mediante la somma degli importi dei lavori progettati e/o diretti e deve riferirsi a progetti approvati o opere eseguite;
- 2. Esperto in materia di progettazione strutturale e geotecnica di opere in sotterraneo e/o subacquee**, nella persona di un tecnico con laurea vecchio ordinamento o magistrale in ingegneria iscritto all'ordine professionale da almeno 10 (dieci) anni; il professionista dovrà dimostrare, di aver espletato servizi di progettazione strutturale e geotecnica, sia in superficie che in sotterraneo, consulenze geotecniche nell'ambito della progettazione e/o studi riguardanti la realizzazione di infrastrutture stradali complesse (gallerie, sottopassi e collegamenti idraulici etc), di entità complessiva almeno pari o superiore a € 45.000.000,00; l'entità è determinata mediante la somma degli importi dei lavori progettati e/o diretti e deve riferirsi a progetti approvati o opere eseguite.
- 3. Esperto in materia di progettazione stradale e portualità**, nella persona di un tecnico con laurea vecchio ordinamento o magistrale in ingegneria iscritto all'ordine professionale da almeno 10 (dieci) anni; il professionista dovrà dimostrare, di aver espletato servizi di progettazione/D.L./collaudo etc. per la realizzazione di infrastrutture stradali e/o portuali complesse ovvero per l'adeguamento e miglioramento

della rete stradale esistente, pianificazione delle infrastrutture portuali, studi e ricerche, anche livello sperimentale, in materia di viabilità, traffico e circolazione urbana e portuale;

4. **Esperto in materia di progettazione territoriale e valutazioni ambientali**, nella persona di un tecnico laureato (vecchio ordinamento o laurea quinquennale) in ingegneria e/o architettura e/o pianificazione territoriale, urbanistica o ambientale, con comprovata esperienza in ambito di analisi dei rischi ambientali, studi, programmi e/o progetti di soluzioni adottate per mitigare gli aspetti negativi connessi alla realizzazione di opere altamente impattanti sul territorio, iscritto all'ordine professionale da almeno 10 (dieci) anni; il professionista dovrà dimostrare, di aver espletato servizi di pianificazione e gestione dei processi di trasformazione che coinvolgono le città, il territorio, il paesaggio e l'ambiente;
5. **Esperto in geologia**, nella persona di un tecnico laureato (vecchio ordinamento o laurea quinquennale) in geologia e/o scienze geologiche, iscritto all'ordine professionale da almeno 10 (dieci) anni; il professionista dovrà dimostrare, di aver espletato studi e indagini geologiche (rilevamenti geologici, mappature geologiche, indagini geognostiche e geofisiche, perforazioni etc.) in siti critici oggetto di realizzazione di infrastrutture anche sotterranee;
6. **Esperto in archeologia e archeologia subacquea**, in possesso di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in Archeologia o equipollente e in possesso dei requisiti di cui alla legge 110 del 22/07/2014 e DM 20/05/2019, n. 24, con comprovata esperienza in verifiche preventive dell'interesse archeologico in ambito di pianificazioni territoriali e urbanistici, a livello subacqueo.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale componente del gruppo di lavoro.

Si precisa che più ruoli di “*esperto*” possono ricadere sulla stessa persona, qualora la stessa possieda i requisiti necessari per ognuno dei ruoli rappresentati.

N.B.: L'esperienza dei professionisti potrà essere valutata positivamente solo se l'attività sia stata espletata negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara in qualità di: progettista e/o direttore dei lavori e/o coordinatore di progetto e/o responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, o collaudatore, come specificati nel proseguo del presente Disciplinare di gara. Nei CV dei professionisti dovranno essere indicati gli estremi dei provvedimenti di approvazione da parte degli Enti competenti.

Si precisa che il gruppo di lavoro potrà avvalersi di collaboratori e/o consulenti fermo restando che ciascun componente del gruppo di lavoro affidatario sarà personalmente e direttamente responsabile dei servizi prestati, ognuno per le proprie parti di competenza.

N.B.: In sede di partecipazione alla gara i concorrenti dovranno unicamente attestare che il Gruppo di Lavoro messo a disposizione per il presente appalto è costituito da professionisti che rivestono le caratteristiche sopra indicate. Tale attestazione deve essere fornita tramite la compilazione dall'Allegato, T/1: “*Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione - Operatore economico singolo*”; o nell'Allegato T/2 “*Dichiarazione requisiti speciali di partecipazione – Operatori Economici in forma associata*” al presente Disciplinare di Gara. La effettiva composizione del Gruppo di Lavoro (numero e nominativi componenti, titoli di studio e professionali, ruolo svolto all'interno del gruppo, posizione rivestita nella struttura dell'offerente, ecc.) dovrà essere indicata unicamente in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica nell'ambito della quale sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, a patto che rispetti i livelli minimi di composizione e di qualità richiesti.

Ai fini della comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

10.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- **fatturato globale**, per servizi di architettura e ingegneria, realizzato nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 1 volta l'importo a base di gara, pari complessivamente ad euro a **393.001,34** iva e oneri previdenziali esclusi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale *ovvero* di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

10.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 100 comma 11 del Codice, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

- a) aver espletato “**servizi analoghi**” di ingegneria e di architettura negli **ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e **relativi ai lavori** di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Sono considerati analoghi i servizi di ingegneria e architettura di progettazione, direzione lavori e collaudo; possono essere, altresì, ricompresi i servizi di studio e consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella¹:

Categoria e ID delle opere	Importo delle opere
S.05 – Strutture. Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali	€ 45.000.000
V. 02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	€ 10.000.000
IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	€ 5.000.000

IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	€ 5.000.000
--	--------------------

La comprova del requisito è fornita mediante:

- acquisizione di certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; si specifica che saranno presi in considerazione esclusivamente i servizi che sono stati oggetto di approvazione da parte di Enti/Amministrazioni pubbliche;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione che sono stati oggetto di approvazione da parte di Enti/Amministrazioni pubbliche.

Nel caso di operatori economici non stabiliti in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, la comprova dei requisiti avviene sempre tramite il caricamento sul FVOE della documentazione pertinente.

¹ Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

10.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, GEIE e aggregazioni di imprese

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti del concorrente:

- a) I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al punto 10.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- b) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 10.1 lett. b) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità professionale

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto:

- il requisito relativo all'iscrizione all'albo è posseduto personalmente dal professionista incaricato alla specifica attività.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 10.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei **servizi “analoghi”** di cui al precedente punto **10.4 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, **sia dalla mandataria, sia dalle mandanti** (*ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. b) del Codice*).

10.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti del concorrente:

- a) I requisiti indicati nell'allegato **II.12, parte V**, di cui al punto **10.1** devono essere posseduti da:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato al Codice;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato al Codice.
- b) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto **10.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di idoneità professionale

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto:

- il requisito relativo all'iscrizione all'albo è posseduto personalmente dal professionista incaricato alla specifica attività.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti di capacità economico finanziaria - tecnico-professionale di cui ai punti 10.3 e 10.4

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

11. Avvalimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del Codice, l'istituto dell'Avvalimento consente a uno o più operatori economici ausiliari, di obbligarsi, mediante la sottoscrizione di un contratto a titolo oneroso, a mettere a disposizione del concorrente alla procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, al fine della dimostrazione del requisito necessario per la presentazione dell'offerta o per migliorare la propria offerta, o se serve a entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'operatore ausiliario e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambi gli operatori economici ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambi gli operatori economici chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il contratto di avvalimento può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'Avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale, titoli di studio, iscrizione all'ordine professionale e l'eventuale iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il prestito di mezzi e risorse strumentali e/o umane da parte dell'ausiliaria a favore dell'ausiliata, ***deve essere concreto ed effettivo e non meramente cartolare ed astratto.***

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dal precedente **punto 9.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui ai precedenti **punti 10.3 e 10.4** oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE e nell'Allegato T;

- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- a) Contratto in originale (Allegato 3/a) nel quale dovrà essere specificato se quest'ultimo è finalizzato all'avvalimento delle risorse altrui per acquisire il requisito di partecipazione **o per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale)**. Nel caso di cui al comma 2 dell'art.104, il contratto dovrà contenere espressamente il giusto compenso economico pattuito tra le parti **ovvero** in caso di prestazione gratuita delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, dovrà essere indicata la corrispondenza dell'interesse proprio di quest'ultima.

Il contratto dovrà contenere, a pena di nullità, oltre a quanto sopra richiesta, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in modo esplicito ed esauriente; nello specifico:

- l'oggetto dovrà contenere i requisiti e le risorse messe a disposizione, sufficientemente determinati o determinabili ovvero in via semplificativa, la descrizione degli strumenti messi a disposizione, numero e descrizione delle competenze delle figure professionali tali da consentire alla stazione appaltante una sicura verifica circa la loro effettiva disponibilità da parte dell'ausiliata;
- la durata del contratto;
- se l'ausiliaria si è impegnata al prestito di propri requisiti in favore di altre imprese con contratti di avvalimento in corso di validità, indicando in modo specifico e dettagliato i requisiti e le risorse messi a disposizione e le modalità concordate di utilizzo delle stesse;
- ogni altro elemento utile a determinare con precisione l'oggetto del contratto.

In caso di **avvalimento premiale**, le specifiche relative ai requisiti messi a disposizione, **con il solo scopo di migliorarne l'offerta tecnica**, dovranno essere contenute in un'appendice al contratto generale da produrre insieme all'offerta tecnica all'interno della "Busta B – Offerta Tecnica". In tal caso si specifica che, all'operatore economico ausiliario **è fatto divieto** di partecipare alla medesima procedura di gara in qualsiasi altra forma, salvo quanto previsto dall'art. 104 comma 12 del Codice.

b) Dichiarazione dell'ausiliaria (Allegato 3);

Note:

- Si precisa che il contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata.
- **Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione;** in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, **"risorse necessarie di cui è carente il concorrente"**. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dalla ausiliaria, per tali carenze **non è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio**.
- È integrabile, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1, lett. a) del Codice, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
- È sanabile, mediante il ricorso al Soccorso Istruttorio, ogni omissione, inesattezza e/o irregolarità relativa alle dichiarazioni rese dall'ausiliario purché di data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.
- Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'esclusione del concorrente.

- Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara.
- Il contratto è eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
- Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

NOTA BENE: avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica e ribadisce che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale, in quanto propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

L'impresa ausiliaria dovrà presentare seguenti documenti:

- **Allegato D.G.U.E.** "Documento di Gara Unico Europeo" da presentarsi distintamente dall'ausiliata, con riferimento alle parti di competenza;
- **Allegato 2** – "Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.";
- **Allegato 3** – "Dichiarazione ditta ausiliaria";
- **Allegato 4** – "Patto di integrità" (da presentarsi firmato digitalmente unitamente all'impresa ausiliata);

N.B.: Si precisa che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE.

12. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 119 del Codice. Ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo 119, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Non può essere in ogni caso affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare, mediante la compilazione dell'**Allegato SUB**. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 119, commi 4 e 10 del Codice nelle modalità stabilite al comma 5 del medesimo articolo.

In ottemperanza alle disposizioni del comma 7 dell'art. 119, l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed altresì è ritenuto responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 di detto articolo.

Allo scopo di rafforzare il controllo sulle attività del soggetto affidatario, le prestazioni per le quali sia stato autorizzato il subappalto **non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto**, fatta eccezione per le attività relative a: rilievi, indagini e misurazioni, elaborazioni grafiche e cartografiche.

13. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 7.860,03. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia; trova altresì applicazione la previsione di cui alla Delibera Anac n. 606/2023 (verifica a mezzo PEC).

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per il tempo necessario nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
- g) Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini ivi indicati; per fruire di dette riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il Concorrente dichiara nella domanda di partecipazione/DGUE il possesso delle certificazioni e ne presenta copia.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo, pari a € **33,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata sulla GURI n. 85 del 11/04/2025, recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" con aggiornamento dell'importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici.

L'operatore economico che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture con il suddetto servizio potrà generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., scegliendo tra i canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA;
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando: o le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO' l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il concorrente, presenta, congiuntamente a tutta la documentazione richiesta, l'apposita ricevuta del versamento del contributo.

Il pagamento del contributo A.N.A.C. è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti all'interno della busta Amministrativa, o il pagamento non sia corretto, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione dello stesso. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

15. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere, inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale *Sardegna Cat*, redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le offerte entro e non oltre il termine delle **ore 10:00 del 01/12/2025**, sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza Regionale "*Sardegna Cat*", tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso reperibili sul sito sardegnaecat@regione.sardegna.it.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione di queste ultime.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno esaminate sul Portale *Sardegna Cat* secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte.

Nel caso di raggruppamenti i documenti per la partecipazione devono essere inviati dalla capogruppo/mandataria.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto, nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema Sardegna Cat (Manuali d'uso).

L'offerta è composta da tre buste virtuali:

- 1) **"Busta di Qualifica A"** – *Documentazione Amministrativa*;
- 2) **"Busta tecnica B"** – *Offerta Tecnica*;
- 3) **"Busta Economica C"** – *Offerta economica*;

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;

Tutta la documentazione dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale *Sardegna Cat* in corrispondenza della relativa RDO.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, con le medesime modalità di presentazione della domanda di partecipazione ovvero per mezzo della sezione *"messaggistica"* della piattaforma *Sardegna Cat*, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale, e che resti comunque garantito l'anonimato.

A tal fine, la stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine.

16. Soccorso Istruttorio

Con la procedura del Soccorso Istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice:

- a) può essere integrato ogni elemento mancante della documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini della sanatoria di cui al presente articolo la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non inferiore ai 5 giorni e non superiore a 10 giorni (da valutarsi in ordine al caso specifico) - affinché l'operatore economico possa regolarizzare la propria posizione. In caso di inutile decorso del termine assegnatogli, la stazione appaltante procede all'esclusione.

Si specifica che ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di Soccorso Istruttorio, fissando un termine per la regolarizzazione di ulteriori 2 giorni a pena di esclusione definitiva.

Si specifica che secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato (specie Sez. III, 9 febbraio 2021 n. 1225 e Sez. V, 27 gennaio 2020 n. 680), sostenuto altresì dal TAR Lazio (Sez. II, 9 gennaio 2025, n. 396)

nel sistema normativo degli appalti pubblici sussiste la possibilità, in relazione al comma 3 dell'art. 101 del Codice, di attivare da parte della S.A. un "soccorso procedimentale", nettamente distinto dal "Soccorso Istruttorio", utile per risolvere dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne la corretta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità. Al fine della giusta valutazione delle offerte tecnica e/o economica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine – non inferiore ai 5 giorni e non superiore a 10 giorni (da valutarsi in ordine al caso specifico) per fornire i chiarimenti richiesti.

N.B.: in nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento del Soccorso Istruttorio, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto. L'istituto potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

17. Contenuto "Busta di Qualifica – Documentazione amministrativa"

Nella "Busta di Qualifica – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00***, secondo i modelli allegati quali parte integranti del presente disciplinare (vedi **Allegato 1/a** operatori economici singoli – **Allegato 1/b** operatore economico in forma associata – **Allegato 1/c** Imprese aderenti a contratto di rete), che deve essere sottoscritta, a pena di esclusione con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In particolare, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma, e deve riportare l'indicazione dell'oggetto della gara ed i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta).

***L'imposta di bollo potrà essere assolta tramite il servizio @e.bollo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.**

Per gli operatori economici con sede legale all'estero dovrà essere utilizzato il bonifico bancario IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando l'indicazione dell'oggetto della gara e il CIG nonché i dati identificativi dell'operatore economico concorrente (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale).

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Ai sensi degli artt. 19 e 31 del citato D.P.R., i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

Si considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, Allegato B e al Decreto Lgs. n. 117/17, art. 82.

In caso di Raggruppamento temporaneo di cui all'art. 66, comma 1 lett. f) del Codice o Geie, , qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi ordinari o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

N.B.: Per ogni operatore economico partecipante al Raggruppamento o GEIE dovranno essere indicate le parti del servizio che verranno assunte da ciascuno ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile. Si precisa che, nel caso di Raggruppamenti già costituiti, dovrà essere allegata copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, da parte del mandatario/capogruppo. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

Qualora la domanda di partecipazione venga sottoscritta da un procuratore il concorrente deve allegare:

- copia scansionata della procura

oppure

- nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

b. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) da rendersi, tramite la compilazione online dell'Allegato messo a disposizione direttamente dalla Piattaforma *Sardegna Cat*, visualizzabile sul *pannello di partecipazione*; l'Allegato dovrà essere compilato e sottoscritto singolarmente e digitalmente da tutti i soggetti tenuti alla compilazione.

Il "Documento di Gara Unico Europeo" consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico con la quale attesta di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti nel Disciplinare di gara.

N.B.: *Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E) e nell'allegato B "Dichiarazioni integrative al DGUE".*

Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante qualora estese anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice, unitamente a quelle contenute nel modello Domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice.

In tal caso si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

c. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE: ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (**Allegato 2**), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali dichiara:

- I.** [\[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia\]](#) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- II.** [\[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia\]](#) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- III.** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la

documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

IV. di aver preso atto di eventuali chiarimenti e/o informazioni di qualsiasi natura inerenti alla presente procedura di gara pubblicati sulla piattaforma Sardegna Cat, in corrispondenza della relativa RDO;

V. di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di gara;

VI. di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;

VII. di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;

VIII. di:

aver adottato le misure di *self-cleaning*. In tale caso l'operatore economico dovrà descrivere le misure adottate di *self-cleaning* di cui all'art. 96, comma 6 del Codice;

e/o

di non aver adottato le misure di *self-cleaning* prima della presentazione dell'offerta (*specificandone i motivi.....*), e che si impegna, qualora successivamente si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2 del Codice, ad adottarle e comunicarle alla stazione appaltante;

IX. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

X. di

- applicare al proprio personale il CCNL indicato nel disciplinare di gara;

Oppure

- applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto un diverso CCNL rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara ma di impegnarsi ad applicare il CCNL stabilito dalla S.A. nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

Oppure

- applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto un diverso CCNL rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato;

XI. qualora sussistano le condizioni per derogare all'art. 119, comma 2, del Codice, ovvero il subappalto a micro, piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto, il concorrente, giustifica le motivazioni per mezzo dell'Allegato SUB;

XII. di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti agli eventuali professionisti che operano in regime di subappalto;

XIII. **che a proprio carico:**

- **non sussistono** obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali;

Oppure

- **sussistono** obblighi, anche non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. In tale caso dichiara:

- di aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data _____;

Oppure

di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data _____;

Oppure

che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali si sono comunque integralmente estinti e che l'estinzione si è perfezionata in data _____;

- XIV.** di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- XV.** di essere disponibile ad iniziare subito il servizio anche nelle more della stipula del contratto;
- XVI.** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto (reperibile al seguente link <https://comuneolbia.amministrazioneaperta.it/menu/amministrazione-trasparente/>);
- XVII.** di accettare il Patto di Integrità (Allegato 4), redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, approvato con Delibera di G.C n. 404 del 15/09/2025; **Il concorrente lo sottoscrive e lo inserisce nella “Busta di qualifica – documentazione amministrativa”. La mancata presentazione e sottoscrizione di tale documento comporterà l'esclusione dalla gara sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.** Tale documento, in caso di aggiudicazione, costituirà parte integrante del contratto assegnato;
- XVIII.** di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali come stabiliti dalla normativa in materia, specificati ed eventualmente integrati nel disciplinare di gara;
- XIX.** di autorizzare il Comune di Olbia, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- XX.** di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica-amministrativa relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove sarà eseguito l'intervento in parola;
- XXI.** che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- XXII.** di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva;
- XXIII.** di:
- **AUTORIZZARE** la S.A., qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure

- **NON AUTORIZZARE**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, la S.A. a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4,

lett. a), del Codice; In tal caso, si rimanda al quanto disciplinato in merito, al punto 25 del presente disciplinare;

XXIV. che a proprio carico:

- **non sussistono** obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali;

Oppure

- sussistono obblighi, anche non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali. In tale caso dichiara:
 - di aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data _____;

Oppure

- di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data _____;

Oppure

- che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali si sono comunque integralmente estinti e che l'estinzione si è perfezionata in data _____;

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Ad integrazione dei dati dichiarati, il concorrente presenta altresì, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

N.B: Qualora il/i dichiarante/i e gli ulteriori soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, dovessero trovarsi in una o più situazioni previste dal citato articolo, è/sono tenuto/i a specificare la situazione indicando anche i provvedimenti emanati in merito. Tale dichiarazione può anche essere resa dal Legale Rappresentante per quanto di sua conoscenza assumendosene la piena responsabilità.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte dai medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione.

17.1 Ulteriore documentazione a corredo della documentazione amministrativa

- **“Allegato 3” - Dichiarazione operatore ausiliario, da presentare solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;**
- **Allegato 3/a - Contratto di avvalimento, da presentare solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;**
- **“Allegato 4” - Patto di Integrità;**
- **“Allegato SUB” - Dichiarazione in merito alla volontà di ricorrere al subappalto;**
- **“Allegato T” – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria e capacità tecnico-professionale (da scegliersi in funzione della forma di partecipazione tra T/1 – Operatore singolo o T/2 – Operatore in forma associata). In caso di partecipazione in RTP, l'allegato dovrà essere prodotto da ogni componente;**

- **In caso di R.T.I., raggruppamenti temporanei già costituiti:** copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **In caso di G.E.I.E. costituiti:** copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- **In caso di Consorzi articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese:** copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea.

N.B.: L'allegato 4 "*Patto di Integrità*" e l'allegato SUB "*Dichiarazione in merito alla volontà di ricorrere al subappalto*" devono essere sottoscritti dai medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione. Per il contratto di avvalimento si rinvia al punto 11 del presente disciplinare di gara.

BOX DI SINTESI BUSTA A

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA DI QUALIFICA A)	
<i>Elenco Allegati</i>	<i>Descrizione Allegati</i>
<i>Allegato* 1/a – 1/b – 1/c.1 1/c.2</i>	<i>Domanda di partecipazione (da scegliersi in base alla forma di partecipazione) con documentazione a comprova del pagamento dell'imposta di bollo</i>
<i>Allegato* D.G.U.E.</i>	<i>D.G.U.E. (da rendersi tramite la compilazione online del modello messo a disposizione della piattaforma Sardegna Cat);</i>
<i>Allegato * 2</i>	<i>Dichiarazioni integrative al DGUE</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Dichiarazione ditta Ausiliaria (da presentare obbligatoriamente SOLO in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)</i>
<i>Allegato 3/a</i>	<i>Contratto di avvalimento (da presentare obbligatoriamente SOLO in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)</i>
<i>Allegato 4*</i>	<i>Patto di Integrità</i>
<i>Allegato SUB</i>	<i>Dichiarazione in merito alla volontà di ricorso al subappalto</i>
<i>Allegato* T</i>	<i>Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria e capacità tecnico-professionale (da scegliersi in funzione della forma di partecipazione tra T/1 – Operatore singolo o T/2 – Operatore in forma associata). In caso di partecipazione in RTP, l'allegato dovrà essere prodotto da ogni componente</i>
<i>*</i>	<i>Garanzia provvisoria e copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (se del caso)</i>
<i>*</i>	<i>Ricevuta pagamento ANAC</i>
	<i>Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (da presentare obbligatoriamente in caso di R.T.I. costituiti)</i>
	<i>Atto costitutivo e statuto vigente con indicazione del soggetto designato quale capofila (da presentare obbligatoriamente in caso di GEIE costituiti)</i>
	<i>Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea (da presentare obbligatoriamente in caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 65, co. 2, del codice e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese)</i>

**** da presentare obbligatoriamente***

18. Contenuto della “Busta Tecnica” - Offerta Tecnica

Il concorrente deve produrre e allegare a sistema nella Busta Tecnica della RdO la documentazione di gara articolata in base ai criteri di valutazione di seguito dettagliati:

<i>Criteri</i>	<i>Sub-criteri</i>
A) Adeguatezza del soggetto offerente	A1) Esperienza nelle materie oggetto dell'incarico dimostrabile attraverso i CV
	A2) Presenza nel gruppo di lavoro di professionalità ulteriori rispetto a quelle minime richieste dal bando
	A3) Disponibilità di attrezzature e software a supporto del gruppo di lavoro
B) Professionalità risultante dalle schede relative a servizi svolti	B1) Attinenza dei servizi rispetto a quelli oggetto del bando
	B2) Completezza e adeguatezza degli elaborati relativi ai servizi svolti
C) Qualità della proposta risultante dalla relazione metodologica	C1) Esaustività, completezza ed efficacia della descrizione delle tematiche principali inerenti ai servizi da espletarsi e della relativa metodologia di approccio
	C2) Efficacia delle modalità proposte dall'offerente per rapportarsi con la S.A. e con gli Enti
D) Punteggi premiali	D1) Per l'utilizzo di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale con relativo personale specializzato
	D2) Per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

18.1 Criterio di aggiudicazione e valutazione dell'offerta

L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 108 comma, lett. b) del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da determinarsi in base ai criteri di valutazione di seguito illustrati, con il punteggio massimo a fianco indicato:

Elementi	Punteggio massimo applicabile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Punteggio complessivo criteri di valutazione	100

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove:

P_T = punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punti attribuiti all'offerta economica

18.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Di seguito vengono elencati i **criteri, sub criteri, pesi di valutazione** nonché i criteri motivazionali relativi alla valutazione dell'offerta Tecnica:

<i>Criteri</i>	<i>Sub-criteri</i>	<i>Sub-pesi</i>	<i>Pesi</i>	<i>Note</i>
A) Adeguatazza del soggetto offerente	A1) Esperienza nelle materie oggetto dell'incarico dimostrabile attraverso i CV	15	18	
	A2) Presenza nel gruppo di lavoro di professionalità ulteriori rispetto a quelle minime richieste dal bando	1		
	A3) Disponibilità di attrezzature e software a supporto del gruppo di lavoro	2		
B) Professionalità risultante dalle schede relative a servizi svolti	B1) Attinenza dei servizi rispetto a quelli oggetto di affidamento	23	30	
	B2) Completezza e adeguatezza degli elaborati relativi ai servizi svolti	7		
C) Qualità della proposta risultante dalla relazione metodologica	C1) Esaustività, completezza ed efficacia della descrizione delle tematiche principali inerenti ai servizi da espletarsi e della relativa metodologia di approccio	20	25	
	C2) Efficacia delle modalità proposte dall'offerente per rapportarsi con la S.A. e con gli Enti	5		
D) Punteggi premiali	D1) Per l'utilizzo di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale con relativo personale specializzato	5	7	Il coefficiente sarà assegnato con modalità on/off ai concorrenti che avranno offerto l'utilizzo di modelli informativi bi- / tri-dimensionali a condizione che il gruppo di lavoro comprenda personale adeguatamente formato
	D2) Per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.	2		Il coefficiente sarà assegnato con modalità on/off agli offerenti in possesso della certificazione della parità di genere.
SOMMANO PUNTEGGI OFFERTA TECNICA		80	80	

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo **aggregativo compensatore**, attraverso l'utilizzo della seguente **formula 'A'**:

$$C_{(i)} = \sum_n [W_a * V_{(a) i}]$$

dove:

$C_{(i)}$ = indice di valutazione dell'offerta (i);

n = numero totale dei requisiti;

W_a = peso o punteggio attribuito al requisito (a);

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (a) variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)}$ i per quanto riguarda gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica/qualitativa di cui ai criteri da a) a d), sono determinati come media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuito discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	PUNTEGGIO (coefficiente)
INDICAZIONE DEL TUTTO ASSENTE O COMPLETAMENTE NEGATIVA	0
SUFFICIENTE	Da 0,10 a 0,20
DISCRETO	Da 0,21 a 0,40
BUONO	Da 0,41 a 0,60
DISTINTO	Da 0,61 a 0,80
OTTIMO	Da 0,81 a 1,00

OFFERTA TECNICA – MAX- 80 PUNTI

Per l'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti elementi e sub-elementi di valutazione:

***N.B.:** al fine di indirizzare gli operatori economici nell'elaborazione dell'offerta tecnica si riporta di seguito l'indicazione delle argomentazioni da sviluppare nella documentazione da presentare. Si precisa che le indicazioni sono orientative e non vincolanti.*

CRITERIO A- ADEGUATEZZA DEL SOGGETTO OFFERENTE (max 18 punti)

– Sub criterio A1 – Esperienza nelle materie oggetto dell'incarico

Il concorrente dovrà illustrare il modello organizzativo di lavoro mediante una relazione descrittiva contenente l'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione e delle esperienze più significative affini alle prestazioni oggetto di incarico. L'esperienza acquisita è valutabile esclusivamente se il professionista risulta firmatario responsabile della prestazione svolta.

La relazione dovrà esplicitare, anche con rimando al corrispondente curriculum da allegare alla relazione, la scelta del professionista e della professionalità ritenuta rilevante ai fini del servizio oggetto di affidamento.

La relazione di cui al criterio A.1 dovrà essere costituita da un elaborato di massimo 5 (cinque) pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5.

Non sono computati nel numero delle facciate massime consentite per ogni servizio riportato nella relazione tecnica: le copertine, gli eventuali sommari, i curriculum professionali dei componenti del gruppo di lavoro indicati dal concorrente.

– Sub criterio A2 – Presenza nel gruppo di lavoro di professionalità ulteriori rispetto a quelle minime richieste

La presenza nell'organigramma di ulteriori professionalità rispetto a quelle minime indicate al punto 10.2 del presente Disciplinare, costituirà elemento positivo nella valutazione del criterio, a condizione che siano indicate con precisione le attività da svolgere, e che tali professionalità siano utili ai fini dell'esecuzione del contratto.

Le ulteriori professionalità verranno inoltre valutate in funzione delle esperienze maturate, desumibili dai CV.

Il concorrente dovrà presentare l'organigramma completo, corredato dei curriculum dei professionisti complementari, sottoforma di relazione contenente le indicazioni sopra evidenziate, costituita da max. 4 (quattro) pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5.

– Sub criterio A3 – disponibilità di attrezzature e software a supporto del gruppo di lavoro

I concorrenti dovranno presentare un elenco di dotazioni hardware e software a disposizione del Gruppo di lavoro oltreché altra strumentazione pertinente dedicata esclusivamente allo svolgimento del servizio. Costituisce fattore migliorativo dell'offerta la presenza di metodologie tecnico-operative avanzate (software e applicativi).

Il presente criterio A3 dovrà essere esplicitato mediante descrizione degli strumenti descritti in max. 2 (due) pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5.

CRITERIO B – PROFESSIONALITÀ RISULTANTE DALLE SCHEDE RELATIVE A SERVIZI SVOLTI (max 30 punti)
--

– **Sub criterio B1 – Attinenza dei servizi rispetto a quelli oggetto di affidamento**

Il concorrente dovrà presentare un massimo di 3 (tre) servizi pregressi relativi a interventi ritenuti da quest'ultimo significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini, dal punto di vista dei contenuti e della complessità dell'oggetto rispetto a quelli oggetto dell'affidamento.

Per ogni servizio potrà essere presentata una scheda descrittiva, costituita da massimo 4 (quattro) pagine A4, no fronte-retro, utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5 corredata da massimo 2 (due) elaborati grafici formato A0 contenenti schemi grafici salienti di servizi.

La descrizione dei servizi dovrà includere i seguenti contenuti minimi:

- a) descrizione del servizio e importo della prestazione;
- b) oggetto della prestazione (DOCFAP, PFTE, verifica...);
- c) committente;
- d) periodo di esecuzione;
- e) attestazione di conclusione della prestazione senza contenziosi con il committente;
- f) in caso di esecuzione in RTI deve essere specificata la quota percentuale di partecipazione nel RTP e indicato il servizio svolto direttamente dal concorrente;

Il concorrente attraverso la descrizione dei 3 (tre) servizi presentati dovrà dimostrare di possedere le capacità di svolgere l'incarico nell'ambito delle discipline richieste dalla documentazione tecnica posta a base gara. Nell'ambito del presente sub criterio sarà oggetto di valutazione l'attinenza dei servizi svolti rispetto a quelli oggetto del presente affidamento. Pertanto, ciascun commissario assegnerà il relativo coefficiente considerando il tipo di intervento progettato / eseguito e il contesto territoriale.

– **Sub criterio B2 – Completezza e adeguatezza dei servizi rispetto a quelli oggetto di affidamento**

Nell'ambito del presente sub criterio sono oggetto di valutazione altri aspetti desumibili dalle schede relative ai servizi svolti, quali:

- il valore tecnico delle opere;
- l'inserimento territoriale e ambientale;
- l'originalità e/o innovatività delle soluzioni proposte;
- il valore economico delle opere;
- la prestazione professionale svolta dal soggetto offerente.

CRITERIO C – QUALITÀ DELLA PROPOSTA RISULTANTE DALLA RELAZIONE METODOLOGICA (max 25 punti)

– **Sub criterio C1 – Esaustività, completezza ed efficacia della descrizione delle tematiche principali inerenti ai servizi da espletarsi e della relativa metodologia di approccio**

Nell'ambito del presente sub criterio sono oggetto di valutazione gli aspetti relativi alla metodologia con la quale l'offerente intende eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico; ad esempio:

- l'individuazione del contesto di riferimento e delle relative criticità territoriali e ambientali;
- la descrizione dettagliata delle fasi di svolgimento dell'incarico, con relativo cronoprogramma;
- gli eventuali miglioramenti rispetto alle specifiche tecniche contenute nel capitolato prestazionale.

Il presente criterio C1 dovrà essere esplicitato mediante una relazione metodologica costituita da max. 10 (dieci) pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5 corredata da massimo 2 (due) schede grafiche in formato A3.

L'utilizzo di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale non deve essere evidenziato in questa relazione in quanto costituisce oggetto del sub-criterio premiale D1.

– Sub criterio C2 – Efficacia delle modalità proposte dall'offerente per rapportarsi con la S.A. e con gli Enti

Nell'ambito del presente sub criterio sono oggetto di valutazione le modalità con le quali l'offerente intende rapportarsi con la Stazione appaltante e con gli Enti terzi che verranno coinvolti durante lo svolgimento della prestazione.

Saranno valutate positivamente le proposte che assicureranno uno scambio di informazioni e dati costante e funzionale per tutta la durata del contratto, sia in presenza che da remoto.

Saranno altresì prese in considerazione proposte relative all'utilizzo di piattaforme telematiche per l'interscambio dei dati.

Il presente criterio C2 dovrà essere esplicitato mediante una relazione costituita da max. 4 (quattro) pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5 corredata da massimo 1 (una) scheda grafica in formato A3.

CRITERIO D – PUNTEGGI PREMIALI (max 7 punti)

– Sub criterio D1 – Per l'utilizzo di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale con relativo personale specializzato

Nell'ambito del presente sub criterio verrà attribuito un punteggio premiale per l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43 del Codice, eventualmente integrati con sistemi informativi geografici (*Geographical Information System*) e da modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e alle proposte di intervento.

Il coefficiente sarà assegnato con modalità *on/off* ai concorrenti che avranno offerto l'utilizzo di modelli informativi bi- / tri-dimensionali. Si precisa che il punteggio premiale sarà attribuito soltanto se nel gruppo di lavoro dell'offerente sarà presente personale adeguatamente formato per l'utilizzo dei modelli.

Il presente criterio D1 dovrà essere esplicitato mediante una relazione costituita da max. 4 (quattro) pagine formato A4, no fronte – retro, utilizzando dimensione carattere 11 interlinea 1,5 corredata da massimo 2 (due) schede grafiche in formato A3.

Non sarà necessario allegare nuovamente i C.V. dei professionisti indicati quali addetti alla gestione dei modelli informativi.

– Sub criterio D2 – Per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Il coefficiente sarà assegnato con modalità *on/off* agli offerenti in possesso della certificazione della parità di genere, rilasciata da organismi di certificazione accreditati presso Accredia (ai sensi del regolamento CE 765/2008) che operano sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022.

NOTA BENE:

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

Si precisa che:

- sono esclusi dal conteggio delle pagine eventuali fotografie, tabelle, grafici, rappresentazioni cartografiche e tavole tecniche in scala appropriata, che dovranno essere allegate nel numero massimo indicato per ciascun elaborato richiesto. Eventuale documentazione aggiuntiva oltre le pagine o gli elaborati grafici consentiti non saranno presi in considerazione. La Commissione a tal proposito provvederà ad annullare tutte le pagine o gli elaborati eccedenti quelli richieste;
- la mancata presentazione in sede di gara di uno o più documenti/elaborati costituenti l'offerta tecnica non costituisce motivo di esclusione ma incide esclusivamente sulla valutazione da parte della Commissione;
- la mancata produzione degli elaborati grafici previsti a corredo dei documenti ed elaborati costituenti l'offerta tecnica, non costituisce motivo di esclusione, ma incide esclusivamente sulla valutazione da parte della Commissione;
- l'offerta tecnica dovrà essere redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara;

Sottoscrizione dell'offerta tecnica

Tutti i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta tecnica devono essere firmati dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo o Geie, tutti i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta, dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione:

- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo in caso di Raggruppamento temporaneo o Geie già costituito al momento della presentazione dell'offerta.
- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Geie non costituito al momento della presentazione dell'offerta.
- per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 8 del presente Disciplinare di Gara.

SOGLIA DI SBARRAMENTO PER L'OFFERTA TECNICA

In considerazione dell'importanza attribuita all'offerta tecnica il punteggio minimo di ammissibilità alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica non potrà essere inferiore a **punti 40**. **Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, il punteggio considerato per la valutazione della soglia è quello ottenuto dalla somma dei punteggi totali non riparametrati.**

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni proposte dai singoli partecipanti, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo significativo ed apprezzabile in considerazione delle caratteristiche oggetto di intervento.

19. Contenuto della “Busta Economica” – Offerta economica

I concorrenti devono produrre ed allegare nella sezione “*Offerta economica*” della RdO, lo schema di offerta economica, da redigersi secondo l'Allegato 5, il quale dovrà contenere:

- a) percentuale di ribasso unica, offerta rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso al netto di oneri previdenziali ed assistenziali ed Iva di legge, da esprimersi sia in cifre che in lettere. Il ribasso percentuale sarà calcolato alla seconda cifra decimale; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare, fino alla seconda decimale, secondo le regole della aritmetica (da 1 a 4 arrotondamento per difetto, dal 5 a 9 arrotondamento per eccesso);
- b) importo complessivo offerto, come somma della parte ribassata e dell'importo fisso non ribassabile (65% del valore globale dell'appalto)³;

c) dichiarazione con cui il concorrente attesta che l'offerta presentata è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la sua presentazione;

N.B.: si ricorda che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 41, co. 15-bis, del Codice dei Contratti:

- per il 65 per cento dell'importo a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;
- il restante 35 per cento dell'importo a base di gara può essere assoggettato a ribasso;

NON SARANNO AMMESSE offerte in aumento, plurime o condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato

L'offerta economica sarà sottoscritta secondo le specifiche indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

19.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta economica

Gli elementi di valutazione di natura economica sono descritti nella tabella riportata qui di seguito:

Offerta	Parametri	Codifica	Punti
Offerta economica	Ribasso % unico indicato nell'offerta economica	PE	20

Ai sensi dell'Allegato I.13, art. 2-bis del Codice, la valutazione di **PE** (*Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica*) sarà determinato mediante la seguente formula:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = 20 * (R_i / R_{med})^{0,3}$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = 20$$

dove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico *i*-esimo:

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico *i*-esimo:

R_{med} = media dei ribassi offerti

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello espresso in lettere.

19.2 Metodo di calcolo dei punteggi

La Stazione Appaltante, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

[metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione *x* per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio *x*

$x = 1, 2, \dots, 4$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e quella economica, nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo nell'offerta tecnica (80 punti) si procederà alla riparametrazione attribuendo 80 punti all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

20. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Olbia nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, se del caso, si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione di gara pubblica virtuale ha luogo il giorno **01/12/2025 alle ore 11:00**. Tale seduta, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sul portale.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale.

I concorrenti interessati potranno partecipare alla/e seduta/e di gara da remoto, attraverso collegamento telematico con la S.A., previa richiesta di partecipazione da inviare attraverso la funzionalità "*Messaggistica*" entro le 24 ore precedenti la seduta.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21.1 Verifica documentazione amministrativa

Il seggio di gara, istituito *ad hoc*, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta:

- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e i partecipanti;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa presentata;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.2 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la funzionalità "Messaggistica della Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara entro le 24 ore precedenti la seduta. Nella seduta pubblica virtuale il Presidente coadiuvato dalla Commissione elencherà la documentazione pervenuta e ne verificherà la correttezza nel rispetto delle prescrizioni del bando e del presente disciplinare.

In seduta riservata la Commissione procederà all'esame e valutazione delle offerte presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. Verifica anomalia dell'offerta

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai sette ottavi dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, di concerto con la Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP e la Commissione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP e la Commissione escludono le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice oltreché polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine stabilito per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del citato decreto, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CAD, a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, relative alla stipulazione del contratto.

24. Obblighi relativi alla Tracciabilità dei Flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

25. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

26. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari – Via Sassari – Cagliari – Tel. 070 6797751.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tempio Pausania, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito e potranno essere comunicati:
 - al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;

- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 35 del Codice e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il Comune di Olbia consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Olbia, nella figura del Sindaco *pro tempore*, con sede in Via Dante n.1;
- Il referente del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura è il Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici, domiciliato per la carica in Via Dante n.1, e-mail: antoniogiovanni.zanda@comune.olbia.ot.it;
- Incaricato del trattamento dei dati è il RUP dell'intervento, Ing. Antonio Giovanni Zanda – antoniogiovanni.zanda@comune.olbia.ot.it unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse;
- Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Olbia è individuato nella persona del D.P.O., Avv. Giuseppina Tofalo - e-mail: rpd@comune.olbia.ot.it

Il Dirigente
Ing. Antonio Giovanni ZANDA